Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965.

Nomina del prof. ing. Carlo Castelli Guidi a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Considerato che, in seguito al decesso del consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prof. Felice De Carli, avvenuto il 23 ottobre 1965, occorre procedere alla nomina di un altro membro del predetto Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dall'8 novembre 1965 il prof. ing. Carlo Cestelli Guidi è nominato consigliere di Amministrazione delle ferrovie dello Stato in base al punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1965

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Registro n. 49 *bilancio Trasporti, foglio n.* 210

(9277)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle sponde del fiume Adda nel comune di Pizzighettone (Cremona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cremona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 settembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico e le sponde del fiume Adda nel comune di Pizzighettone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pizzighettone;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della ditta « Il Ciclope » e dei signori: Arata Valeria in Moreni, Antonazzi Pietro e Gualtieri Bassano;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico del sistema murario di fortificazioni, le caratteristiche sponde dell'Adda, in buona parte boschive e destinate a riserve di caccia, il colore delle fresche acque del fiume, con la rigogliosa vegetazione circostante, costituisce un complesso estetico-tradizionale, presentando anche quadri naturali, ricchi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che nel tratto di area compreso fra le mura e la bastionatura esterna a sinistra dell'Adda a monte del Capoluogo si sono sino ad oggi mantenuti integri i contrafforti in terrapieno — costruiti per ragioni di difesa militare nonchè spondale dei corsi d'acqua — costituenti parte inscindibile delle opere murarie, sì da formare un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con quella della natura;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pizzighettone, costituita dal centro storico e dalle sponde del fiume Adda, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dalla strada ferrata per il ponte sull'Adda poi ferrovia fino al confine comunale con la provincia di Milano, poi strada comunale Cavacurta, poi con il territorio comunale con la provincia di Milano; poi con la strada comunale Pizzighettone-Formigara, la strada vicinale della Manna, poi con i mappali numeri 147, 148, 21, 24, 25, 30, 35, poi con la strada della Manna e con la strada Pizzighettone-Formigara.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cremona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Pizzighettone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 giugno 1965

p. *Il Ministro*: Badaloni

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cremona

Stralci del verbale di seduta del 15 settembre 1964

Oggi martedì 15 (quindici) settembre 1964 (millenovecentosessantaquattro), alle ore 10, in Cremona, nella sala preconsiliare della Provincia in seguito ad invito diramato, a nome del presidente della Commissione, dal soprintendente ai monumenti di Verona, Cremona e Mantova, con lettera raccomandata in data 7 settembre 1964, n. 3887 si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Cremona.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, visto il numero legale degli intervenuti apre la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e sottopone quindi all'esame della Commissione un elenco di giardini, parchi, alberi e viali.

Il presidente illustra i motivi che rendono quanto mai necessari ed urgenti l'imposizione dei vincoli.

Il carattere particolare della vegetazione; la salvaguardia di importanti oasi di verde da possibilissime demolizioni per puro carattere speculativo; la tutela degli alberi in special modo dei viali da indiscriminati tagli e tanti altri motivi consigliano il vincolo.

(*Omissis*).

Pizzighettone: vincolo panoramico d'insieme del centro storico e delle sponde del fiume Adda.

Il presidente illustra Pizzighettone borgo sulla via congiungente Milano a Cremona, nella cui Provincia è compresa. E' diviso dall'Adda (cui non lontano da qui si unisce il Serio Morto) in due parti: la minore, sulla destra del fiume, e detta Gera; ambedue circondate da bastioni a stella della vecchia cinta fortificata. Pizzighettone ebbe importanza nel medioevo (fortezza dei Cremonesi contro Milano) per varie guerre combattutesi nella pianura padana (secolo XVI, indipendenza italiana).

Il valore storico urbanistico-monumentale e panoramico di questo sistema murario di fortificazione, va posto sotto la maggior cura, ed è per questo che si chiede il vincolo panoramico non solo per la protezione delle mura ma anche per la salvaguardia delle caratteristiche sponde del fiume Adda le cui rive in buona parte sono zone boschive e riserve di caccia da porre sotto tutela per la loro bellezza panoramica.

Pizzighettone è pure importante per i suoi monumenti, vi si nota, fra l'altro, il torrione nel quale fu rinchiuso dal 28 febbraio all'8 maggio 1525 Francesco I, e che attualmente è ridotto a museo civico in cui si conservano importanti cimeli dello stesso Francesco I e risorgimentali.

Trattasi di complessi di cose immobili con caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e di punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

L'intensità di colore delle fresche acque del fiume e la rigogliosa vegetazione si fondono in un tutto, formando un gioco notevolissimo di luci ed ombre da fiaba.

La Commissione, unanime propone il vincolo panoramico di tutto il complesso sopracitato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 9 comma 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, secondo i seguenti confini:

dalla strada ferrata per il ponte sull'Adda poi ferrovia fino al confine comunale con la provincia di Milano, poi strada comunale Cavacurta, poi con il territorio comunale con la provincia di Milano; poi con la strada comunale Pizzighettone Formigara, la strada vicinale della Manna, poi con i mappali numeri 147, 148, 21, 24, 25, 30, 35, poi con la strada

della Manna e con la strada Pizzighettone-Formigara, segnati nell'allegata planimetria facenti parte integrante del presente verbale.

In particolare nel tratto di area compresa fra le mura fortificate interne e la bastionatura esterna a sinistra dell'Adda a monte del Capoluogo dovranno essere conservati allo stato attuale i contrafforti in terrapieno costruiti per ragioni difensionali militari e per difesa spondale dei corsi d'acqua in quanto parte integrante delle opere murarie che compongono un panorama di notevole valore storico e paesistico.

La seduta viene quindi tolta alle ore 12,30.

Del che è stato compilato il presente verbale che in segno di approvazione, viene quindi sottoscritto come appresso.

Il presidente: ARALDI

(*Omissis*).

(9173)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località «Croara» nel comune di San Lazzaro di Savena (Bologna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 dicembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località «Croara» nel comune di San Lazzaro in Savena (Bologna);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei l'Opera diocesana Madonna della Fiducia, e dai signori Venturi Loris, Tartarini Leopoldo e Tamburini Franco, Nicolai Bonucci Gemma, Stagni Altea, Riccò Francesco, Degli Esposti Alberto, Nuccorini Cesare, Nuccorini Gianvittorio, Nuccorini Brizzi Luisa, Rusconi Alessandra in Quadri, Rizzi Claudia ved. Rusconi, Paolucci Teresa in Cattani, Aldo Busi;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale in quanto, formata da un terreno carsico, sul quale affiorano molte sporgenze rocciose di solfato di calcio con conseguenti frastagli e burroni, viene a formare varie grotte — come quella splendida della Spinola al centro di una dolina del diametro di circa 600 metri e della profondità di un centinaio, — offrendo inoltre dall'Altopiano di Miserazzano, verso settentrione e verso levante, un'ampia visuale sui colli delle valli dei torrenti Zena ed Idice;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) denominata «Croara» ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo che segue:

est: rio La Valletta (dal confine con il comune di Pianoro al confine con il comune di Bologna);

sud: confine con il comune di Pianoro (dalla Buca di Budriolo alla ferrovia Bologna-Firenze);

ovest: ferrovia Bologna-Firenze e confine con il comune di Bologna fino al Ponte Croara;

nord: confine con il comune di Bologna (dal ponte Croara al rio La Valletta).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di San Lazzaro di Savena provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale della riunione del 4 dicembre 1961

In questo giorno quattro dicembre millenovecentosessantuno alle ore 9,30 la Commissione per l'elencazione delle bellezze naturali di Bologna si è riunita presso la sede del Municipio di San Lazzaro di Savena per effettuare i sopralluoghi decisi nella precedente riunione del 28 novembre 1961; e precisamente Farneto, Croara, Casalecchio di Reno.

(*Omissis*).

Successivamente la Commissione si è recata alla Croara ove, presa visione della zona, è stata unanime nel riconoscerle un aspetto caratteristico di grande valore estetico e tradizionale ed ha auspicato che in essa non sorgano troppo vasti agglomerati edilizi che ne danneggerebbero il magnifico aspetto panoramico.

Il sig. Poggi fa presente che già è stata rilasciata una licenza di lottizzazione per la costruzione di un quartiere di case popolari, e che altre lottizzazioni sono allo studio.

La Commissione è tuttavia concorde sulla opportunità di assoggettare alle disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi del n. 3 dell'art. 1 la zona in questione in comune di San Lazzaro di Savena la quale è così delimitata:

est: rio La Velletta (dal confine con il comune di Pianoro al confine con il comune di Bologna);

sud: confine con il comune di Pianoro (dalla Buca di Budriolo alla ferrovia Bologna-Firenze);

ovest: ferrovia Bologna-Firenze e confine con il comune di Bologna fino al Ponte Croara;

nord: confine con il comune di Bologna (dal ponte Croara al rio Valletta).

(*Omissis*).

Alle ore 13,30 la seduta è tolta.

Il presidente: GHIGI

Il segretario: STANZANI

(9168)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1965.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di preparati chinacei in compresse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 137;

Ritenuta la necessità di aumentare il prezzo di vendita al pubblico di alcuni preparati chinacei dello Stato, per adeguarli agli aumentati costi di produzione ed alla mutata situazione del mercato;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti preparati chinacei dello Stato in bustine contenenti 10 compresse condizionate in cellophan con imballo unitario, sono stabiliti come segue:

	Prezzo per kg. Lit	Prezzo per compresso da gr. 0,20 Lit.
	—	—
Bisolfato di chinina in 5000 compresse zuccherate .	100.000	20
Idroclorato di chinina in 5000 compresse zuccherate .	100.000	20
Bicloridrato di chinina in 5000 compresse zuccherate .	100.000	20

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 194. — MONACELLI

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1965, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori », previsto dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Vista la richiesta dell'Ente nazionale A.C.L.I. istruzione professionale, intesa ad ottenere l'inclusione di un proprio rappresentante in seno al Comitato predetto;

Vista la designazione all'uopo effettuata dall'Ente nazionale A.C.L.I. istruzione professionale;

Decreta:

Il rag. Luigi Borroni ed il sig. Giannenrico Ceriani sono chiamati a far parte, in qualità, rispettivamente, di membro effettivo e di membro supplente del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori », in rappresentanza dell'Ente nazionale A.C.L.I. istruzione professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9203)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,15%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 18 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura italiana », alla cui copertura l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9391)

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Roma n. 12208 del 28 ottobre 1965, l'Università degli studi di Roma, è stata autorizzata ad accettare un'eredità, disposta dal dott. Ernesto De Maggi, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Coniugi Ernesto e Iole De Maggi ».

(9183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.231.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9262)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.713.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9252)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizztao ad assumere un mutuo di L. 63.693.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9253)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.051.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9254)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.414.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9255)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.431.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9256)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.845.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9257)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.726.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9258)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.267.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9259)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.677.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9260)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.475.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9261)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.467.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9263)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Casalfiumanese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.017.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.713.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.634.276, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.569.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° settembre 1965-30 settembre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° settembre 1965 al 5 settembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.563	zero	8.803	zero	979
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.606	zero	zero
10.02	Segala	4.226	zero	5.179	zero	5.364
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.695	zero	14.535	zero	10.675
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.695	zero	14.535	zero	10.675
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.670	zero	8.396	zero	6.209
	— di grano duro	41.775	23.563	82.000	16.647	87.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 6 settembre 1965 al 12 settembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.563	zero	3.803	zero	979
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.606	zero	zero
10.02	Segala	4.226	zero	5.179	zero	4.501
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.695	zero	14.535	zero	10.675
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.695	zero	14.535	zero	10.675
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.670	zero	8.396	zero	6.209
	— di grano duro	41.775	23.563	32.000	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 13 settembre 1965 al 19 settembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.563	zero	3.042	zero	979
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.606	zero	zero
10.02	Segala	3.638	zero	3.913	zero	3.292
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.183	zero	14.535	zero	10.675
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.183	zero	14.535	zero	10.675
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.158	zero	8.396	zero	6.209
	— di grano duro	41.775	23.563	32.000	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 20 settembre 1965 al 26 settembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.563	zero	3.042	zero	979
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.606	zero	zero
10.02	Segala	3.638	zero	3.913	zero	2.774
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.183	zero	14.037	zero	10.675
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.183	zero	14.037	zero	10.675
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	14.483
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.158	zero	8.396	zero	6.209
	— di grano duro	41.775	23.563	30.980	16.647	37.255

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 27 settembre 1965 al 30 settembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	2.026	zero	2.397	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.033	zero	zero
10.02	Segala	3.638	zero	3.913	zero	2.211
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.183	zero	14.037	zero	11.707
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.183	zero	14.037	zero	11.707
ex 11.01-C	Farina di segala	14.563	zero	17.141	zero	13.939
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.158	zero	8.396	zero	7.242
	— di grano duro	41.775	23.563	29.926	16.647	37.255

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° settembre-30 settembre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-9-1965		Giorno 2-9-1965		Giorno 3-9-1965		Giorni 4/6-9-1965		Giorno 7-9-1965		Giorno 8-9-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	45.644	44.957	46.194	45.507	46.194	45.507	46.194	45.507	46.194	45.507	46.194	45.507
10.02	Segala	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	344	zero	344	zero	344	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
ex 11.01-C	Farina di segala	42.456	36.206	42.456	36.206	43.113	36.833	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	49.139	42.889	49 139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889
	— di grano duro	77.075	70.825	77 563	71.313	77.075	70.825	77.075	70.825	77.075	70.825	77.075	70.825

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 9-9-1965		Giorno 10-9-1965		Giorni 11/13-9-1965		Giorno 14-9-1965		Giorno 15-9-1965		Giorno 16-9-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.563	34.876	35.533	34.876	35.563	34.876	35.533	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	46.194	45.507	46.194	45.507	46.194	45.507	45.539	44.882	45.569	44.882	45.569	44.882
10.02	Segala	24.544	23.857	24.514	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali.	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889
	— di grano duro	77.700	71.450	77.700	71.450	77.700	71.450	76.588	70.338	76.588	70.338	76.588	70.338

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 17-9-1965		Giorni 18/20-9-1965		Giorno 21-9-1965		Giorno 22-9-1965		Giorno 23-9-1965	
		Paesi terzi	Stati membr. con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	46.038	45.351	47.475	46.788	47.475	46.788	47.475	46.788	47.475	46.783
10.02	Segala	24.544	23.857	24.544	23.857	24.544	23.857	24.514	23.857	24.544	23.857
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889
	— di grano duro	77.288	71.038	79.544	73.294	79.544	73.294	79.544	73.294	79.063	72.813

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 24-9-1965		Giorni 25/27-9-1965		Giorno 28-9-1965		Giorno 29-9-1965		Giorno 30-9-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876	35.563	34.876
ex 10.01	Grano duro	47.475	46.788	47.006	46.319	47.006	46.319	47.006	46.319	47.006	46.319
10.02	Segala	24.544	23.857	24.544	23.857	25.138	24.451	25.138	24.451	25.138	24.451
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907	1.594	907
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
11.01-B	Farina di frumento segalato	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601	51.851	45.601
ex 11.01-C	Farina di segala	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863	43.113	36.863
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	49.139	42.889	49.139	42.889	49.139	42.889	49 139	42.889	49.139	42.889
	— di grano duro	79.063	72.813	79.063	72.813	79.063	72.813	79.063	72.813	79.063	72.813

(7542)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato del poligono di tiro sito nel comune di Casoli (Chieti).

Con decreto interministeriale n. 339 del 6 novembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato del poligono di tiro sito nel comune di Casoli (Chieti), riportato nel catasto del predetto Comune al foglio n. 46, particella n. 370, e della superficie complessiva di metri quadrati 4070.

(9072)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.89/2.1017, in data 3 novembre 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

(9185)

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Verbania (Novara) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.52/6.964, in data 3 novembre 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Verbania (Novara), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale medesimo.

(9186)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 25 novembre 1965 è stato nominato, per un triennio, il Collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine così composto:

Dato dott. Bernardo, presidente;

Dini dott. Dino, Caudino dott. Salvatore, Calderale dottor Giovanni e Bifulco dott. Giuseppe, membri.

(9424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 30 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,84	624,77	624,84	624,81	624,79	624,85	624,85	624,83
$ Can.	581,01	580,80	581 —	530,85	580 —	581 —	580,80	580,95	580,85	581 —
Fr. Sv.	144,66	144,75	144,73	144,72	144,75	144,66	144,725	144,68	144,68	144,77
Kr. D.	90,68	90,69	90,71	90,67	90,60	90,68	90,675	90,65	90,68	90,68
Kr. N.	87,48	87,47	87,52	87,46	87,53	87,48	87,485	87,47	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,80	120,82	120,83	120,81	120,85	120,80	120,81	120,80	120,80	120,80
Fol.	173,43	173,45	173,43	173,405	173,40	173,45	173,405	173,45	173,43	173,43
Fr. B.	12,58	12,588	12,5880	12,585	12,585	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,51	127,51	127,525	127,495	127,53	127,51	127,50	127,51	127,51	127,51
Lst.	1751,73	1751,50	1751,15	1751,10	1751,22	1751,67	1751,125	1751,85	1751,85	1751,40
Dm. occ.	156,18	156,20	156,23	156,18	156,18	156,18	156,19	156,19	156,19	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1835	24,15	24,18	24,185	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,849	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,47	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,434	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 30 novembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,465
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,235
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,78
1 Dollaro canadese	580,825
1 Franco svizzero	144,722
1 Corona danese	90,672
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	173,405
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,497
1 Lira sterlina	1751,112
1 Marco germanico	156,185
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 666-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 666-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Boga Luigi, con sede in Milano, via P. Colletta n. 24.

(9075)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 71-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 71-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Avesani Luigi, con sede in Verona, via S. Marco n. 2.

(9077)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 278-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 278-FI », a suo tempo assegnati al sig. Gherardi Ugo per la ditta « Coppini & C. », con sede in Firenze, Lungarno Acciaioli n. 22 r.

(9078)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 25-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 25-GE », a suo tempo assegnati alla ditta Pastorino Antonio, con sede in Campoligure (Genova), via E. Pizzorni.

(9079)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 435-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 435-VI », a suo tempo assegnati alla ditte Jannò Rosario, con sede in Vicenza, via Egidio di Velo n. 42.

(9080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca cooperativa agricola industriale di Sant'Agata Feltria (Pesaro), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, da parte della Banca popolare di Macerata Feltria (Pesaro), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune e alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Sant'Agata Feltria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni adottate in data 13 giugno 1965 dalle assemblee dei soci della Banca popolare di Macerata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Macerata Feltria (Pesaro), e della Banca cooperativa agricola industriale di Sant'Agata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Sant'Agata Feltria (Pesaro);

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca cooperativa agricola industriale di Sant'Agata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Sant'Agata Feltria (Pesaro), da parte della Banca popolare di Macerata Feltria, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Macerata Feltria (Pesaro), che assumerà la nuova denominazione di « Banca popolare di Montefeltro già di Macerata Feltria e di Sant'Agata Feltria Soc. coop. a r. l. ».

2. — La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Sant'Agata Feltria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Governatore: CARLI

(9389)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nell'omonimo Comune, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Pesaro, ente morale con sede in Pesaro, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda ceduta, in San Giorgio di Pesaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 febbraio 1965 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, di concerto col Comitato di sorveglianza, in data 9 luglio 1965, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Pesaro, ente morale con sede in Pesaro;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1965 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro con la quale l'Ente si è reso cessionario delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa di risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Pesaro, ente morale con sede in Pesaro, in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli Enti interessati in data 10 agosto 1965, a rogito notar dott. Enrico Zaccarelli, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Pesaro ed Urbino, registrata l'11 agosto 1965 al n. 1554, vol. 4, mod. 1 atti pubblici.

2. — La Cassa di risparmio di Pesaro è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di San Giorgio di Pesaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Governatore: CARLI

(9390)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera disattia (gruppo A)

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza;
Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del Senato della Repubblica (segretario gruppo *A*), con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso di laurea rilasciata dalle Facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche demografiche ed attuariali.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e non aver superato l'età di 30 anni alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 40 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Segretario generale del Senato entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico, o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) i titoli di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare le eventuali lingue estere nelle quali intendono sostenere la prova facoltativa.

Coloro che abbiano superato i 30 anni di età debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite d'età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami del corso universitario;

2) un certificato dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

3) i titoli e i documenti che intendano sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice.

A ciascuna domanda deve essere allegato, in triplice copia, un elenco dei titoli e documenti presentati, firmato dall'interessato.

Le domande, i titoli e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato della Repubblica provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dei candidati e li sottoporrà a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia, volta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul servizio.

La Commissione esaminatrice deciderà insindacabilmente, in base ai titoli presentati e secondo criteri precedentemente stabiliti, quali candidati ammettere alle prove di concorso. La Commissione stessa procederà, quindi, secondo criteri prefissati, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo di 15 punti.

I candidati ammessi dovranno sostenere le seguenti prove scritte, per ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di 8 ore:

1) diritto costituzionale;

2) economia politica e politica economica;

3) storia (dal 1748 ai nostri giorni).

A ciascuna delle prove scritte è attribuito un massimo di 20 punti. I candidati che avranno riportato un punteggio complessivo nelle tre prove non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascuna di esse, saranno ammessi agli esami orali nelle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto amministrativo, con elementi di diritto finanziario;

3) istituzioni di diritto privato;

4) economia politica e politica economica; scienza delle finanze;

5) storia delle dottrine politiche;

6) storia (dal 1748 ai nostri giorni).

I concorrenti saranno sottoposti altresì ad una prova pratica, consistente nella redazione del resoconto sommario di uno o più discorsi parlamentari.

Alle prove orali è riservato un punteggio massimo complessivo di 60 punti. Le prove orali si intenderanno superate se il candidato avrà riportato in esse non meno di 42 punti.

Alla prova pratica di resoconto è attribuito un massimo di 5 punti.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso saranno sottoposti ad esami nelle lingue straniere indicate. Nelle prove i candidati dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo complessivo di 9.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) diploma originale di laurea ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso tratta-

mento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Il Regolamento degli uffici e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico del personale del Senato, potrà essere consultato dagli aspiranti presso l'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia n. 27

Roma, addì 16 novembre 1965

Il Presidente: MERZAGORA

Il Segretario generale: BEZZI

(9147)

Concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza;
Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle norme regolamentari dell'Amministrazione.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media o di altro titolo di studio equipollente.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana e robusta costituzione fisica, essere esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e aver compiuto il 18° anno di età, ma non superato il 30° alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 35 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Segretario generale del Senato entro 45 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico, o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente le prove facoltative che intendono sostenere.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda i candidati debbono allegare: un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

A ciascuna domanda potrà altresì essere allegata una dichiarazione in duplice copia, firmata dall'interessato, dalla quale risultino gli ulteriori titoli di studio e i diplomi di specializzazione eventualmente posseduti, l'attività professionale svolta, gli uffici ricoperti.

Le domande e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato della Repubblica provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile; sottoporrà i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia, volta ad accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio.

La Commissione esaminatrice sottoporrà anzitutto i candidati ad una prova preliminare di dattilografia, consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità minima di 240 battute al minuto.

La prova preliminare avrà valore eliminatorio, per l'ammissione alle successive prove di concorso.

I concorrenti che avranno superato la prova preliminare saranno ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) prova scritta di lingua italiana, consistente nello svolgimento di un tema;

2) prova di dattilografia consistente nella scrittura di più brani sotto dettato, a velocità comprese tra le 270 e le 300 battute al minuto.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere i seguenti ulteriori esami:

3) colloquio di cultura generale, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato ed ai compiti del Parlamento;

4) prova di stenografia (o stenotipia, a scelta del candidato) alla velocità minima di 80 parole al minuto.

All'esame di cui al n. 3) è attribuito un massimo di 20 punti; all'esame di cui al n. 4) è attribuito un massimo di 10 punti.

Detti esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato in essi non meno di 21 punti con un minimo di 12 punti nella terza prova e di 6 punti nella quarta.

I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso saranno sottoposti ad esame nelle lingue straniere indicate e ad un esame di aritmetica con uso delle macchine contabili.

L'esame di lingua straniera comprende anche una prova di dattilografia nella lingua stessa.

L'idoneità conseguita in ciascuna prova facoltativa sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo di 9 punti per il complesso di tutte le prove facoltative sostenute.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

g) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale del Senato, potranno essere consultate dai candidati presso l'Ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia n. 27).

Roma, addì 16 novembre 1965

Il Presidente: MERZAGORA

Il Segretario generale: BEZZI

(9146)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per complessivi dieci posti di operaio di 2ª categoria presso la Zecca, con qualifiche varie

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 1801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 2ª categoria qualificato in prova (coefficiente 157) presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

2 posti di incisore di metalli;
2 posti di laminatore;
2 posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche:
1 posto di falegname;
1 posto di montatore aggiustatore;
2 posti di stampatore e patinatore di medaglie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) ad *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla

visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) avere esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno due anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere vaccinati entro i termini previsti dal n. 7 del successivo art. 11 del presente bando;

9) aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente n. 8.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dall'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengono, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvato con decreto ministeriale 5 giugno 1952, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal capo dei servizi tecnici e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e della attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6, le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1959 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare numero 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione del tesoro: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato;
certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati, che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superato la prova e che eccedano il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale

I concorrenti collocati, nelle rispettive graduatorie, al primo posto, nei concorsi ad un posto, e al primo e secondo in quelli a due posti, saranno dichiarati vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo del titolo di studio, prescritto al precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare;

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nella liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di godimento dei diritti politici;

C) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua escrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di ulteriore giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti, tenendo conto delle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1965
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 93

Schema della domanda di ammissione
ai concorsi, in carta da bollo da L. 400

Alla Direzione della Zecca -
Via Principe Umberto, 4.
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . post. . . . . . . di operaio di 2ª categoria qualificato (coefficiente 157) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . . . (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato la propria opera presso gli stabilimenti . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti; il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le manzioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano tramesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti:

(indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data

Firma

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autentificazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autentificazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8887)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di ottocentottantanove assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

E' aperto il concorso per il conferimento di ottocentoottantanove assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1966.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, ecc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti

L. 84.000, elevate a L. 144.000 dal 1° marzo 1966, per gli ex impiegati;

L. 78.300, elevate a L. 132.000 dal 1° marzo 1966, per le vedove;

L. 72.000, elevate a L. 120.000 dal 1° marzo 1966, per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1965 alla Direzione generale dell'Ente nazional di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, ovvero ad un Ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli; di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi;

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) se l'aspirante fruisca di stipendio o pensione o assegno fisso: in caso affermativo, dovranno essere indicati l'importo mensile e l'Amministrazione erogatrice.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex dipendenti: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) l'estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto; *e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

dagli orfani *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori: qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni; *f*) trattandosi di orfani minorenni privi di entrambi i genitori, il decreto di nomina del tutore; *g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; *h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità; *c*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; *d*) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale; *e*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; *f*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per

quale malattia o difetto fisico il concorrente sia inabile al lavoro; *g*) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, l'estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai fratelli e sorelle: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) lo estratto dell'atto di morte della madre; *d*) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità; *e*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; *f*) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale; *g*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; *h*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro; *i*) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero: *l*) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Il presidente: Palmiro FORESI

(9219)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 282 del 15 gennaio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Milo, vacante alla data del 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 1992 in data 11 maggio 1965, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Sciuto Vito . . . . punti 57,125 su 120
2. Grassi Mario Alberto . . . . » 54,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 6 novembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6204/I, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto di Milo, vacante alla data del 30 novembre 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sciuto Vito, medico chirurgo, nato a Palma di Montechiaro il 31 agosto 1935, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Milo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 6 novembre 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

(8958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1965, n. 800, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1965, n. 2115, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' aprovata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Oricoli Luigi . . . . punti 62,542
2. Sartori Giuseppe . . . . » 62,466
3. Gallo Pier Luigi . . . . » 61,127
4. Berardocco Stenio . . . . » 60,262
5. Errani Giuseppe . . . . » 59,830
6. Domenicali Giacomo . . . . » 58,012
7. Capra Eugenio . . . . » 57,782
8. Cernetti Camillo . . . . » 57,250
9. Gandolfi Luigi . . . . » 56,073
10. Dovigo Luigi . . . . » 55,777
11. Stefanini Paolo . . . . » 55,455
12. Tombolini Aldo . . . . » 55,305
13. De Prà Eligio . . . . » 55,038
14. Pivetta Giuseppe . . . . » 54,779
15. Ceriello Donato . . . . » 54,500
16. Piacentini Giancarlo . . . . » 54,337
17. Pecile o Pezzile Gianfranco . . . . » 54,206
18. Posarelli Valburga . . . . . . » 54,194
19. Schiavon Sante . . . . » 53,910
20. Michelesi Nicolò . . . . » 53,559
21. Papandrea Giulio Cesare . . . . . » 53,334
22. Mazzei Americo . . . . » 52,765
23. Brisotto Giuliano . . . . » 52,495
24. Atanasio Salvatore . . . . » 52,121
25. Dinarello Oddone . . . . » 50,592
26. Delaito Augusto . . . . » 47,858
27. Ragagnin Leo . . . . » 47,749
28. De Conti Alberto . . . . » 46,594
29. Pagotto Elia . . . . » 46,259
30. Riva Pier Felice . . . . » 44,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 novembre 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4963 in data 16 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ciascuno indicata:

1) Oricoli Luigi Moriago;
2) Sartori Giuseppe: Preganziol;
3) Gallo Pier Luigi: Riese Pio X;
4) Barardocco Stenio: San Zenone degli Ezzelini;
5) Errani Giuseppe: Mareno di Piave;
6) Domenicali Giacomo: Meduna di Livenza.

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni soprindicati.

Treviso, addì 16 novembre 1965

Il medico provinciale: CAMPORESE

(9107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3249 del 27 maggio 1964, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1963;

Visti i propri decreti n. 10972 del 13 gennaio 1965 e n. 9381 del 16 settembre 1965 relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice,

Visto il proprio decreto n. 08811 del 3 settembre 1965, con il quale vennero ammesse al concorso le candidate risultate in possesso dei requisiti necessari;

Esaminati gli atti del concorso e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa

1. Concilio Luigia	punti 46,524
2. Mangarelli Maria	» 45,558

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 5 novembre 1965

Il medico provinciale GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande delle singole candidate idonee;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede di condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Concilio Luigia: Baronissi;
2. Mangarelli Maria Ascea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 5 novembre 1965

Il medico provinciale: GALLO

(8869)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.